

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

L'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 410 DEL 11 dicembre 2003

L'Anno duemilatre il giorno undici del mese di dicembre nella sede dell'Ente, il Commissario con l'assistenza del Direttore, ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO

Approvazione del regolamento per lo scarico nella fognatura consortile

IL COMMISSARIO

premesso che

- ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. N. 152/99 tutti gli scarichi in fognatura devono essere autorizzati;
- la Regione Abruzzo ha recepito il predetto D.Lgs. ed in attuazione dell'art. 45 ha disciplinato con L.R. n. 60/01 il Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche;
- il Consorzio deve provvedere a disciplinare il regolamento delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza;
- con delibera n. 277 del 19 agosto 2003 è stato conferito al Dott. F. Fucetola l'incarico per la redazione del regolamento per lo scarico nella fognatura consortile ;
- con nota del 9 dicembre u.s. il Dott. F. Fucetola ha consegnato, nei tempi stabiliti dalla convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2003, il Regolamento di che trattasi;

VISTO il parere favorevole del Capo Servizio Tecnico del Consorzio in merito alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore f.f. del Consorzio;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per lo scarico nella fognatura consortile, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE f.f.
(Arch. Ezio Rossi)



IL COMMISSARIO
(Dott. Romano Ferrauto)



VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Giancarlo Alterio)



=====

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO REGIONALE AI SENSI
DELL'ART. 11 - PUNTO 3 - DEL DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 1995, N. 244
CONVERTITO NELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 341 E AI SENSI DELL'ART. 5
DELLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 24, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1994, N. 89.

LA SEGRETARIA
(Sig.ra Rossana Pelliccione)



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il
11 DIC. 2003 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
27 DIC. 2003 ai sensi della legge 9 giugno 1947, n. 530.
L'Aquila, li 11 DIC. 2003



LA SEGRETARIA
(Sig.ra Rossana Pelliccione)





CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LO SCARICO NELLA FOGNATURA CONSORTILE

ART.1 Finalità

La finalità del presente regolamento è disciplinare l'utilizzo delle reti di fognatura convoglianti nell'impianto di depurazione consortile gestito dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Aquila - d'ora in poi chiamato per brevità Consorzio-, nonché determinare la tariffa per la ripartizione dei costi di gestione dell'impianto fognario e di depurazione.

ART.2 Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del presente regolamento coincide con i confini geografici del territorio di competenza del Consorzio ; nell'eventualità che il cliente non faccia parte dell'area industriale, ma intenda beneficiare del servizio di fognatura e di depurazione ciò è possibile con apposita autorizzazione del Consorzio. con la quale verranno stabiliti i patti e le condizioni.


L'utente è tenuto alla completa osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

ART.3 Legislazione applicabile

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui al Decreto legislativo 11.5.1998, n.152, al decreto legislativo 18.8.2000, n.258; le eventuali modifiche legislative che eventualmente interverranno successivamente si intendono immediatamente applicabili.

ART.4 Definizioni

Scarico domestico: scarico proveniente da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivante prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico;



Scarico assimilabile al domestico: scarico proveniente da qualsiasi tipo di attività che presenta caratteristiche qualitative equivalenti allo scarico domestico; al riguardo l'interessato deve dimostrare l'equivalenza con apposito certificato rilasciato da un laboratorio specializzato;

Scarico industriale: scarico proveniente da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali ovvero di produzione di beni che determinano scarichi diversi dallo scarico domestico e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ART.5 Attivazione dello scarico

L'attivazione dello scarico di acque reflue in fognatura, sia di natura domestica, assimilabile alla domestica, industriale, deve intendersi operante il giorno successivo quello del parere di conformità rilasciato dal Consorzio. ; nell'atto di cui sopra vengono indicati i valori limite di immissione in fognatura.

ART.6 Allacciamento a quota inferiore al piano stradale

La fognatura del Consorzio. può riempirsi fino alla quota del piano stradale; a quote inferiori l'utente deve dotarsi di tutti gli accorgimenti tecnici- pompe di sollevamento- e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti ed inconvenienti causati dalla pressione della rete fognaria.

ART.7 Immissioni vietate

E' fatto divieto di immissione in fognatura di sostanze infiammabili,esplosive,radioattive;
è fatto altresì divieto di immissione di sostanze in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici;
è vietata l'immissione di rifiuti solidi.

Il comportamento omissivo o commissivo che sia causa di danno alla rete fognaria, al depuratore, alle acque, al suolo ed al sottosuolo, ovvero determini un pericolo attuale di inquinamento ambientale, obbliga colui che lo ha posto in essere al ripristino, a proprie spese, degli impianti delle condotte e delle aree inquinate.

ART.8 Insediamenti temporanei

Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti anche nel caso di insediamenti aventi carattere temporaneo.

ART.9 Rilevazione dei volumi di scarico


Nell'area del Consorzio. esiste una relazione diretta tra l'acqua utilizzata e lo scarico.

Le acque di scarico sono considerate pari al 100% dell'acqua utilizzata.

Possono essere previste percentuali inferiori purché adeguatamente documentate dal cliente ed espressamente autorizzate dal Consorzio. Il cliente deve dichiarare, in sede di istruttoria, se l'approvvigionamento idrico avviene autonomamente, in tal caso il cliente ha l'obbligo, in vicinanza di ciascun approvvigionamento autonomo, di installare, a proprie spese, uno strumento di misurazione della portata di acqua prelevata; il misuratore verrà sigillato a cura del Consorzio e potrà essere ispezionato dai tecnici del Consorzio. in qualsiasi momento.

Qualsiasi variazione interverrà sulle modalità di approvvigionamento idrico deve essere comunicata per iscritto, e-mail, fax nel termine di trenta giorni dall'intervenuta variazione; la mancata comunicazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso o conguaglio.

L'apertura di nuovi pozzi successivamente al parere di conformità deve essere obbligatoriamente comunicata al Consorzio entro 30 gg.



ART.10 Controllo degli scarichi

Il Consorzio, può effettuare tutti i controlli ed i prelievi ritenuti necessari per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di conformità e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Il cliente ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste e di consentire l'accesso all'insediamento da quale origina lo scarico;

le spese occorrenti per la effettuazione dei controlli e delle analisi sono a carico del cliente; sono a carico del Consorzio, gli eventuali successivi accertamenti tranne nel caso in cui i valori analitici accertati superino i valori limite stabiliti nel parere di conformità.

ART.11 Inosservanza delle prescrizioni

La fognatura del Consorzio, confluisce in un depuratore consortile da cui deriva uno scarico definito di "acque reflue industriali". Qualora venga accertata l'inosservanza, da parte del cliente, delle prescrizioni previste e/o derivanti dal presente regolamento e ciò comporti responsabilità penale o amministrativa a carico del Consorzio, titolare dello scarico dell'impianto di depurazione, la responsabilità penale e/o amministrativa resta in capo ai singoli utenti che abbiano provocato con il comportamento omissivo o commissivo il superamento dei limiti di legge previsti per lo scarico del depuratore.

Nel caso in cui il Consorzio, venga a diretta conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni stabilite procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità;
- b) alla revoca del parere di conformità nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida oppure nel caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di grave disfunzione per l'impianto consortile.;
- c) Il Consorzio, provvede alla sospensione del servizio dando preavviso al cliente di 15 giorni. In ogni caso rimarranno a carico del cliente le spese per la sospensione del servizio.

ART.12 Specifiche di allacciamento

Il Consorzio, secondo la tipologia e la natura degli allacciamenti fornirà al cliente le specifiche tecniche necessarie per ottenere l'allacciamento alla fognatura, a tal fine il cliente deve presentare domanda corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- 1- estratto catastale in scala 1:2000 con indicazione del punto di allacciamento alla rete fognante;
- 2- fonte di approvvigionamento idrico;
- 3- le modalità di realizzazione delle condotte di allacciamento fermo restando che sono vietate le canne in terracotta ed i tubi in cemento non rivestiti;
- 4- volumi idrici prelevati;
- 5- eventuali forme di riutilizzo dell'acqua usata;
- 6- le notizie riportate nell'allegato A.

ART.13 Termini per il rilascio del parere di conformità

Il Consorzio, provvede nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda all'emissione dei provvedimenti di competenza; trascorso inutilmente il termine suddetto il parere di conformità si intende favorevolmente espresso; il termine di 60 giorni può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti in tal caso il termine dei 60 giorni decorrerà dalla data di risposta ai chiarimenti.



ART.14 Impianti di pretrattamento

Il conseguimento dei limiti di accettabilità per gli scarichi industriali può essere eventualmente perseguito dal cliente con l'istallazione di idonei impianti di pretrattamento.

La titolarità dell'impianto di cui sopra è in capo al cliente medesimo il quale assume la responsabilità del corretto funzionamento e dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo altresì, a proprie spese, allo smaltimento di ogni residuo prodotto.

ART.15 Tariffa

I costi di gestione dell'impianto consortile e della fognatura sono ripartiti tra i clienti in modo da coprire i costi stessi; le tariffe vengono calcolate secondo quanto riportato nell'allegato A.

Alla somma derivante dalla formula di cui all'allegato A, va aggiunta l'IVA secondo legge.

ART.16 Modalità di pagamento

Il canone di cui all'art.15 va corrisposto da parte del cliente sul c/c 102951 CIN H - ABI 06040 CAB 03601 presso CARISPAQ S.p.a. - Corso V. Emanuele II° n. 48 - 67100 L'AQUILA intestato a: Consorzio per lo Sviluppo Industriale L'Aquila prima del rilascio del parere di conformità da parte del Consorzio.

La mancata corresponsione del canone comporta il non rilascio del parere di conformità.

Resta salva ed impregiudicata l'azione del Consorzio, per il recupero delle somme dovute secondo quanto previsto dal codice civile.

ART.17 Adeguamento della tariffa

Il Consorzio, provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione, a stabilire la tariffa da applicarsi per l'anno successivo.

Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe dell'anno precedente.

ART.18 Cambio destinazione

Qualora l'insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o della qualità dello scarico il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda per il parere di conformità.

Nel periodo di emissione del parere di conformità lo scarico in essere è consentito nel rispetto di quanto è previsto nel presente regolamento.

ART.19 Acque meteoriche

Prevvia comunicazione al Consorzio è consentita l'immissione diretta, nell'apposita rete fognaria dedicata, delle acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengono sostanze che portino al superamento dei limiti previsti nelle tabelle dell'allegato 5 del Decreto legislativo 152/99.

Il Cliente, nel caso sia riscontrabile il superamento dei limiti sopradetti, dovrà preventivamente concordare le modalità di allaccio nella rete fognante pluviale.

E' fatto divieto di immettere nelle reti fognanti pluviali acque di natura diversa da quelle meteoriche, salvo autorizzazione espressa, per situazioni particolari, da parte del Consorzio




Al Commissario
del Consorzio Industriale

L'AQUILA

OGGETTO: Consegna del Regolamento per lo scarico nella fognatura consortile.

Nel ringraziarLa per la fiducia accordatami consegno, in data odierna, la proposta di Regolamento in oggetto.


Cordiali saluti
Fucetola



L'Aquila, 11 dicembre 2003

Allegati:

- 1 copia del Regolamento;
- 1 dischetto contenente il Regolamento.



LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1991, N. 68

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n.18 *straord.* Del 25 novembre 1991)

**Determinazione della tariffa di cui agli artt.16 e 17 *bis*
della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificati con legge 23
aprile 1981, n. 153, relativa alla depurazione delle acque
provenienti da insediamenti produttivi e relative norme
per l'applicazione della tariffa stessa**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART.1

E' approvato l'allegato prontuario relativo alla determinazione della tariffa di cui agli artt.16 e 17 *bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificati con legge 23 aprile 1981, n. 153, concernente la depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi, elaborato sulla scorta del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977.

Il prontuario è costituito dai seguenti elaborati:

Premessa: illustra gli elementi esplicativi della formula tipo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 concernente la depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi;

Allegato A: riporta la formula per la determinazione della tariffa di cui al precedente art.1 , che deve essere applicata, nell'ambito regionale, con carattere della obbligatorietà, dagli Enti gestori del servizio di depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi, con la determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo;


Allegato B: riporta un esempio di calcolo per l'applicazione della tariffa;

Allegato C: Modulo di denuncia di scarico proveniente da insediamento produttivo in pubblica fognatura.

ART. 2

Per le modalità di accertamento del canone o del diritto e della relativa riscossione, gli Enti gestori si attengono alle norme previste dai commi primo e secondo dell'art. 17 *ter* della legge 10 maggio 1986, n. 319.

Per il relativo contenzioso, oltre alle norme contenute nei commi terzo e conseguenti del citato art. 17 *ter* della legge 319/1976, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.



ART. 3

Gli Enti gestori del servizio provvedono alla determinazione della tariffa, in applicazione dei criteri dell'allegato prontuario, individuando i valori dei costi fra i minimi ed i massimi previsti dall'allegato "A" della presente legge, tenendo altresì conto dei costi della gestione del servizio, quali risultano dai bilanci annuali preventivi relativi ai servizi di depurazione, dedotte le quote relative agli scarichi provenienti da insediamenti e da usi civili.

Gli Enti gestori del servizio provvedono entro il *31 ottobre di ciascun anno*, con apposita deliberazione da definire con le modalità previste al comma terzo dell'art. 17 *bis* legge 319/1976, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

ART. 4

Le denunce debbono essere presentate dagli utenti, su modulo conforme a quello definito all'allegato "C" del precedente art. 1, entro i seguenti termini:

1. per le utenze in atto: *entro tre mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge;
2. per le utenze attivate successivamente alla entrata in vigore della presente legge: *entro due mesi* dalla attivazione della utenza.

Gli Enti gestori, in sede di prima applicazione della presente, provvedono a dare adeguata diffusione presso le categorie interessate degli obblighi previsti al comma precedente.

Gli Enti gestori, ai sensi del sesto comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificato dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, possono compiere sopralluoghi negli insediamenti produttivi ed accertamenti vari relativamente alla natura ed alla consistenza degli insediamenti stessi e delle attività in essi esercitate.

ART. 5

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme statali vigenti in materia.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, 31 ottobre 1991.

SALINI

TARIFFE PER I SERVIZI DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO,
DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO.
PRONTUARIO



Premessa:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 ha stabilito le formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Le formule predisposte sono tre e si riferiscono:

alle acque provenienti da utilizzazioni per usi civili;

alle acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali;

alle acque meteoriche riguardanti gli insediamenti di ogni tipo.

Successivamente la legge 23 aprile 1981, n. 153, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto ministeriale 28 febbraio 1981, n. 38, ha modificato sostanzialmente gli artt. 16 e 17 della 319/1976, disciplinando la determinazione ed applicazione del canone, in funzione della provenienza delle acque di scarico di insediamenti civili o produttivi.

Con lo stesso provvedimento sono state escluse dalla contribuzione le acque meteoriche e si sono fornite indicazioni sulle norme applicabili per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso.

In definitiva, poichè la tariffa per gli scarichi provenienti da insediamenti civili risulta fissata in misura unica per tutte le categorie utenti e per tutto il territorio nazionale, ne deriva che alle Regioni compete la elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con la determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, per le sole acque provenienti da insediamenti produttivi, sulla base della formula tipo già predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, che è la seguente:

$$T = F + f + dv + K \times \left(\frac{O_i}{O_f} \times db + \frac{S_i}{S_f} \times df \right) + da \times V$$

Elaborazione della tariffa

La formula tariffaria predisposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 è di tipo binomiale, sia in termini strettamente algebrici che dal punto di vista concettuale.


Essa è infatti costituita da due termini, l'uno fisso per l'utenza, l'altro legato ai costi del servizio di fognatura e depurazione effettivamente prestati e quindi riferiti ai volumi ed alle caratteristiche delle acque scaricate.

Il termine "F"

E' un termine introdotto per evidenziare i servizi di allacciamento alla fogna e di gestione amministrativa dell'utenza.

Il costo di tale servizio è fisso ed indipendente dalle acque effettivamente scaricate, ma è legato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'azienda.

La relativa quota della tariffa è dovuta per ogni allacciamento alla fognatura di cui sia dotato in insediamento produttivo, anche se uno o più scarichi risultano inattivi totalmente o parzialmente nell'arco dell'anno.



Il pagamento può essere sospeso ed annullato se il titolare dello scarico rinuncia all'autorizzazione allo scarico stesso e osserva le disposizioni impartitegli dal gestore del servizio.

Il coefficiente "f"

Nella formula tariffaria il coefficiente "f" evidenzia il costo medio (in L./mc) del servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto.

La sua determinazione analitica è estremamente complessa, dovendo tener conto delle caratteristiche delle reti fognarie pubbliche, dell'esistenza o meno di impianti di sollevamento delle utenze complessivamente servite dalle reti stesse, ecc.

Per consentire una semplice definizione del valore del coefficiente si sono fissati un valore minimo e massimo da considerare come "medi" delle situazioni riscontrabili nella regione..

I coefficienti "d"

Rappresentano i costi medi annuali del servizio di depurazione e sono contraddistinti dagli indici dv, db, df, da.

Il costo medio si riferisce a trattamenti biologici di tipo tradizionale, effettuato su acque che abbiano caratteristiche inquinanti analoghe a quello degli insediamenti civili, prescindendo dagli usi da cui provengono le acque.

In particolare, per i singoli coefficienti la determinazione del costo medio si è effettuato con i seguenti criteri:

dv - rappresenta il costo annuale (in L./mc.) dei sollevamenti iniziale e finale (se esistente), dei pretrattamenti e della sedimentazione primaria.

I costi indicati come minimo e massimo sono relativi ad impianti di trattamento completi.

db - rappresenta il costo medio annuale (in L./mc) dei trattamenti ossidativi, incluso il trattamento dei fanghi secondari.

df - rappresenta il costo medio annuale (in L./mc) del trattamento dei fanghi primari.

da - è il coefficiente che tiene conto di particolari oneri di depurazione derivante dalla presenza negli scarichi di materiali difficilmente sedimentabili o biodegradabili.

Il valore del coefficiente è determinato caso per caso, nell'intervallo previsto, in funzione delle sostanze inquinanti presenti e dalla loro concentrazione e del tipo di impianto di depurazione utilizzato, con particolare riferimento all'esistenza di trattamenti di chiariflocculazione e di filtrazione finale dell'effluente.

Il coefficiente "K"

Come già detto, i coefficienti "d" si riferiscono a costi medi unitari di trattamento per scarichi industriali con caratteristiche quali quantitative non dissimili da quelle di uno scarico di tipo civile.



Il coefficiente "K" che di norma assume valore eguale ad 1, è stato introdotto per tener conto di scarichi con caratteristiche anomale.

La sua determinazione è effettuata classificando gli scarichi in funzione della loro biodegradabilità e della eventuale stagionalità o saltuarietà.

Coefficienti Oi, Of, Si, Sf.

Sono parametri introdotti nelle formule tariffarie per adeguare il costo medio dei trattamenti biologici e dei trattamenti primari alle caratteristiche dello scarico industriale, con riferimento alle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione a regime.

Coefficiente "V"

Rappresenta il volume dell'effluente industriale scaricato in fogna annualmente.

Se non risultano installati idonei strumenti di misura alle acque scaricate, la determinazione di "V" viene effettuata a partire dal volume delle acque approvvigionate, eventualmente ridotto della quota destinata ad un recapito diverso.

Formula per la determinazione del canone e per l'applicazione della tariffa di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, per scarichi provenienti da usi industriali.

$$T = F + f + dv + K \times \left(\frac{O_i}{O_f} \times db + \frac{S_i}{S_f} \times df \right) + da \times V$$

dove:

T = Tariffa (L./anno)

F = Termine fisso per utenza (L./anno)

f = Coefficiente di costo medio annuale del servizio di fognatura (L./anno)

dv = Coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari primari (L./mc)


K = Coefficiente variabile in funzione delle caratteristiche dello scarico

db = Coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (L./mc)

df = Coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (L./mc)

Oi = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) in mg/l

Of = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l



Si = Materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7), in mg/l

Sf = Materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/l

da = Coefficiente di costo per tenere conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza

di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti

(L./mc).

Determinazione di F

Il termine F è rilevato al servizio di allacciamento e gestione amministrativa dell'utenza, il cui costo non dipende dal consumo effettivo, bensì dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'utenza.

La determinazione di F viene eseguita in relazione al numero di addetti ed al volume di acque scaricate annualmente secondo la tabella,

(Tab. 1) i valori in lire sono da convertire in Euro

Scarico m ³ /a	0 10 ³	10 ³ -10 ⁴	10 ⁴ -10 ⁵	10 ⁵ -10 ⁶	Oltre 10 ⁶
N Addetti					
1-10	30.000	40.000	50.000	65.000	90.000
	35.000	45.000	60.000	85.000	120.000
11-30	20.000	50.000	65.000	90.000	150.000
	25.000	60.000	85.000	120.000	250.000
31-100	50.000	65.000	90.000	150.000	350.000
	60.000	85.000	100.000	250.000	500.000
101-300	65.000	90.000	150.000	350.000	550.000
	85.000	120.000	250.000	500.000	800.000
Oltre 300	90.000	150.000	350.000	50.000	1.000.000
	120.000	250.000	500.000	800.000	1.500.000



Determinazione di f

Il coefficiente f evidenzia il costo medio per il servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto.

Tale costo tende a decrescere all'aumento della dotazione idrica e degli ab. eq. Allacciati alla rete fognaria.

Con riferimento a tale criterio, il valore di f è determinato dagli Enti gestori nell'intervallo di valori sottoindicato:

$$50 < f < 80$$

Determinazione di dv, db, df

I coefficienti dv, db, df, evidenziano i costi medi annuali del servizio di depurazione, suddiviso nelle fasi di trattamenti primari, secondari e di smaltimento fanghi.

Anche questi costi dipendono dalle dimensioni dell'impianto e dal volume delle acque trattate.

I coefficienti sono determinati dagli Enti gestori nell'intervallo di valori sottoindicato, per i soli trattamenti effettivamente eseguiti nell'impianto di depurazione.

$$\begin{aligned} 20 < dv < 30 \\ 60 < db < 120 \\ 20 < df < 40 \end{aligned}$$

In particolare:

per dv: in caso di impianti solo primari si può applicare una maggiorazione del 30%.

In caso di impianti privi di sedimentazione primaria o di sollevamento, si può applicare una riduzione del 30%.

per db: in caso di impianti solo primari, il coefficiente si azzerava.


Per impianti privi di sedimentazione primaria ma dotati di sistema di stabilizzazione del fango, il coefficiente può essere maggiorato del 30%.

Per df: per impianti privi di sedimentazione primaria, il coefficiente si annulla.

Determinazione di K

Il coefficiente K è stato introdotto nella formula per usi industriali per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale.

A tal proposito la determinazione è fissata in riferimento alle caratteristiche di biodegradabilità dello scarico industriale (definita dal rapporto COD/BOD5) ed al periodo di attività dello scarico, secondo la tabella seguente:



(Tab. 2)

Periodo di attività dello scarico (in mesi/anno)	Valore del rapporto COD/BOD5		
	fino a 2,5	da 2,5 a 3,5	oltre 3,5
oltre 8	1	1,5	2
da 4 a 8	1,5	2	2,5
sino a 4	2	2,5	3

Il coefficiente è posto = 0 per gli scarichi che, per loro natura o perchè pretrattati, presentino valori di BOD5, COD e materiali in sospensione inferiori a quelli previsti per l'affluente dell'impianto centralizzato, con riferimento all'allegato 2 della legge regionale 15 settembre 1981, n. 43.

Determinazione di da

Il coefficiente da è da utilizzare per la valutazione degli eventuali maggiori oneri di depurazione determinati dalla presenza, negli scarichi, di inquinanti diversi da materiali in sospensione e da materiali riducenti.

Detto maggiore onere è nullo qualora gli scarichi abbiano caratteristiche analoghe a quelle degli scarichi civili ovvero la concentrazione degli inquinanti è tale che i processi depurativi non ne risentano, e quindi ne derivi un aggravio nullo per l'impianto di depurazione pubblico.

Per scarichi contenenti inquinanti di tipo diverso dai materiali riducenti e da quelli in sospensione, per i quali sia determinabile un maggiore onere per i processi depurativi, il coefficiente da è determinato dagli Enti gestori nell'intervallo di valori sottoindicato

$$0 < da < 80$$


Il coefficiente è posto = 0 per gli scarichi che, per la loro natura o perchè depurati in impianti preesistenti all'impianto centralizzato, rientrino nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto stesso.

Determinazione di V

Il valore di V è definito dal volume di acque approvvigionate annualmente.

Se l'utente dimostra che una parte di tali acque non viene scaricato o ha un recapito diverso dalla pubblica fognatura, la determinazione di V viene effettuata dall'Ente gestore sulla base degli elementi forniti dall'utente o direttamente acquisiti.

Determinazione di Oi, Of, Si, Sf



I parametri Of e Sf rappresentano rispettivamente il COD del liquame grezzo dopo la sedimentazione primaria ed il contenuto di materiali in sospensione totali (a pH 7) del liquame in ingresso all'impianto di depurazione.

In considerazione della rilevanza sotto il profilo economico, la determinazione di tali valori deve essere effettuata dal laboratorio riconosciuto con riferimento a campioni adeguatamente significativi delle varie condizioni di afflusso.

I parametri Oi e Si rappresentano rispettivamente il COD dell'effluente industriale, dopo un'ora di sedimentazione, a pH 7, ed il contenuto di materiali in sospensioni totali, sull'effluente industriale tal quale, a pH 7.

I relativi valori devono essere dichiarati dall'utente all'atto della presentazione delle denunce annuali unitamente agli altri parametri chimici significativi ai fini della tariffazione.

Gli Enti gestori possono richiedere ai Laboratori riconosciuti di determinare i valori suddetti in caso di mancata dichiarazione o di inattendibilità della stessa.

N.B. Se nell'ambito dell'insediamento produttivo sono compresi edifici destinati a servizi igienico-sanitari, a mense, ad abitazioni per le maestranze che vi lavorano occorre distinguere il caso che i relativi scarichi terminali siano distinti oppure no da quelli industriali.

Nel primo caso, si applicheranno due distinte tariffe; nel secondo, tutti gli scarichi verranno considerati come industriali.

Si ritiene opportuno infine precisare che il canone è applicabile solamente agli utenti allacciati alle pubbliche fognature, per cui dovrà essere determinato tenendo conto soltanto dei coefficienti della formula relativi al servizio effettivamente prestato.

In particolare, nei Comuni che posseggono la rete fognaria e sono sprovvisti di impianto di depurazione, sarà conteggiata all'utente soltanto la quota relativa alla rete fognaria e non quella della depurazione.

ALLEGATO B

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA TARIFFA

Comune con 8.000 ab., con impianto di fognatura e depurazione con trattamento biologico. Si suppone che dalle analisi effettuate risulti:


Of = 350 mg/l Sf = 100 mg/l

L'utenza industriale abbia le seguenti caratteristiche:

1. addetti = 50

Volume acque prelevate = 60.000 mc/a

Volume acque non scaricate =



Periodo dello scarico = 11 mesi

Concentrazioni nello scarico:

BOD5 = 300 mg/l

COD = 700 mg/l

COD dopo la sedimentazione = 525 mg/l

Mat. in sospensione = 70mg/l

Calcolo della tariffa.

Si suppone che l'Ente gestore applichi i valori minimi previsti per la tariffazione.

Risulta:

$V = 60.000$

$F = 90.000$ (da Tab. 1 all. A)

$f = 50$

$dv = 20$

$db = 60$

$df = 20$

COD = 2,3

BOD5

$K = 1$ (da Tab.2 All.A)

$O_i = 525$

$S_i = 70$

O_i = 1,5

O_f

S_i = 0,7

S_f



da = 0

$$T = 90.000 + [50 + 20 + 1 \times (1,5 \times 60 + 0,7 \times 20)] \times 60.000 = 10.530.000$$

ALLEGATO C

Data Anno di rif.

Comune di_Provincia

Denominazione o ragione

sociale dell'insediamento

Ubicazione dell'insediamento


Titolare dello scarico

Attività preminente dell'insediamento

Codice ISTAT

	Riservato all'Ente
Numero di addetti -----(1)	V = ----- (a [da (2) - (3)]
Volume delle acque prelevate (2) annualmente (mc/a) -----	F = ----- (b [da (2) - (3) e da (1)]
Volume delle acque non scaricate in fogna (mc/a) -----	vedi Tab. 1 All.A f = -----(c
Periodo dello scarico (mesi/anno, anche non consecutivi)	dv =----- (g db =----- (t df =----- (l
(4) fino a 4 ? da 4 a 8 ? oltre 8 ?	

Caratteristiche dello scarico	COD = _____
BODs (scarico grezzo) mg/l--(5)	BODs
COD (scarico grezzo) mg/l--(6)	[da (6)]
COD (dopo 1 ora di sed.) mg/l--(7)	(5)



a pH 7	K = _____ (m)
Mat. in sospensione totali	da (4) e da (6), vedi Tab.2 All.A
(a pH 7) mg/l--(8)	(5)
Altri inquinanti -----	Of = _____ Sf _____
-----	(7)
Il dichiarante (Titolare dello scarico)	Oi = _____
-----	(8)
	Si = _____
	Oi = _____ ®
	Of
	Si = _____ (t)
	Sf
	da = (9) _____ (z)

Riservato all'Ente gestore

$$T = + \left[+ + x (x + x) + \right] x$$

(b) (c) (g) (m) (r) (h) (t) (l) (z) (a)



INDICE

- ART 1 Finalità
- ART:2 Ambito di applicazione
- ART. 3 Legislazione applicabile
- ART. 4 Definizioni
- ART.5 Attivazione dello scarico
- ART. 6 Allacciamento a quota inferiore al piano stradale
- ART. 7 Immissioni vietate
- ART. 8 Insediamenti temporanei
- ART. 10 Controllo degli scarichi
- ART. 11 Inosservanza delle prescrizioni
- ART 12 Specifiche di allacciamento
- ART.13 Termine per il rilascio del perere di conformità
- ART.14 Impianti di pretrattamento
- ART. 15 Tariffa
- ART.16 Modalità do pagamento
- ART.17 Adeguamento della tariffa
- ART.18 Cambio di destinazione
- ART.19 Acque meteoriche

